

**Accordo Quadro per il servizio di videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata nei Comuni gestiti**

**Lotto 1 Area Ovest CIG 80857170C1**

**Lotto 2 Area Est CIG 8085729AA5**

**Lotto 3 Area Nord CIG 80857403BB**

Tra

**Acque Bresciane S.r.l.**, C.F. e P.IVA 03832490985, con sede amministrativa in 25038 Rovato, Via XXV Aprile, 18, in persona del procuratore dott. Paolo Saurgnani (di seguito per brevità la "Stazione Appaltante" ovvero "SA")

e

\_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità l'"**Appaltatore**") C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_ in qualità di capogruppo mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante a seguito dell'atto stipulato in data \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ raccolta n° \_\_\_\_\_ presso lo studio notarile del \_\_\_\_\_ (notaio iscritto al Collegio Notarile di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_).

Di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

**PREMESSO CHE**

- con Determina n. 89/2019 del 24/10/2019 e con bando di gara pubblicato il \_\_\_\_\_ su GUUE ed il \_\_\_\_\_ su GURI) si è deciso di procedere all'indizione della procedura di gara sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro, della durata di un anno con facoltà di rinnovo, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la conclusione di singoli Contratti Attuativi per il servizio in oggetto;
- alla procedura ha partecipato, tra gli altri concorrenti, la società \_\_\_\_\_ C.F. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_, nominata capogruppo mandataria con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, e la società mandante \_\_\_\_\_ C.F. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ la quale, quest'ultima, ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla società \_\_\_\_\_. Le percentuali di partecipazione all'appalto sono le seguenti: i) \_\_\_\_\_ (capogruppo) per una quota pari al \_\_\_\_\_%; ii) \_\_\_\_\_ (mandante) per una quota pari al \_\_\_\_\_%, fermo restando le quote di esecuzione per singola categoria di servizio/fornitura dichiarate in sede di gara nell'atto di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con comunicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata disposta la proposta di aggiudicazione alla società \_\_\_\_\_/ al predetto raggruppamento temporaneo di imprese \_\_\_\_\_;
- sono state espletate le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti dell'Appaltatore con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione in favore della società \_\_\_\_\_ /del Raggruppamento Temporaneo di Imprese \_\_\_\_\_, come da comunicazione di aggiudicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l'esito della gara;

- è stata trasmessa, alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") tramite piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'Interno, la documentazione necessaria al rilascio della certificazione antimafia di cui all'art. 87 e/o 91 del D. Lgs n. 159/2011, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tenuto conto del tempo occorso per l'ottenimento della documentazione richiesta, a tutela degli interessi della Stazione Appaltante, il presente contratto viene sottoscritto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 259/2011 e s.m.i., dandosi reciprocamente atto le Parti che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui la Stazione Appaltante ricevesse una certificazione antimafia con esito positivo; **- oppure -** è stata acquisita la certificazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") e/o dalla White List istituita c/o la prefettura di \_\_\_\_\_ e dalla stessa non emergono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011;
- l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione, anche temporanea, dell'attività ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- *le prestazioni svolte verranno liquidate alla società mandataria la quale dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.*

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI AL CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE**

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che le premesse, gli allegati al presente contratto e tutta la documentazione di gara ne formano parte integrante e sostanziale, anche qualora non materialmente allegati al contratto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- a) Bando di gara;
- b) Comunicazione di aggiudicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto
- d) Elenco prezzi Unitari;
- e) il DUVRI;
- f) la garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui al successivo punto 8);
- g) Schema Contratto Attuativo.

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza del Codice Etico adottato dalla SA, richiamato anche dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvato, che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante.

#### **ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

L'Accordo Quadro oggetto dell'affidamento riguarda il servizio di servizio di videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata (di seguito, l'"**Appalto**"), che dovrà essere eseguito dall'Appaltatore secondo le modalità indicate nel presente contratto, nonché nella documentazione richiamata al precedente art. 1.

L'Appaltatore nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e quindi dei singoli Contratti Attuativi, che si impegna a garantire senza riserva alcuna, si obbliga ad osservare la normativa vigente nel corso dell'esecuzione ed applicabile all'appalto ed, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

(di seguito, il "Codice dei Contratti") e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), nei limiti della sua applicabilità.

Il servizio oggetto del presente Accordo Quadro verrà eseguito in forza di singoli Contratti Attuativi che riprodurranno gli obblighi e le prescrizioni del presente contratto. Tali Contratti Attuativi, il cui schema è stato predeterminato dalla SA ed allegato ai documenti di gara, verranno formalizzati tramite corrispondenza, così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante comunica che per le prestazioni oggetto del presente contratto sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che essendo stati riscontrati i suddetti rischi, si è pertanto provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. già in Vs mani.

Nel D.U.V.R.I. è stato quantificato il costo della sicurezza da interferenze lavorative, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 di seguito specificato:

- Lotto 1 Area Ovest pari a € 2.910,00 (duemilanovecentodieci/00);
- Lotto 2 Area Est pari a € 360,00 (trecentosessanta/00);
- Lotto 3 Area Nord pari a € 730,00 (settecentotrenta/00).

Prima della consegna del servizio, il competente Ufficio della SA stabilirà, in accordo con l'Appaltatore, la data in cui effettuare la riunione di cooperazione e coordinamento, accompagnata da eventuali sopralluoghi.

Lo scopo della riunione è di fornire all'Appaltatore le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, in relazione alla propria attività.

La SA potrà effettuare, nel corso dell'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi delle visite ispettive.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'Appaltatore ed indossare apposita divisa/uniforme e DPI (a cura dell'appaltatore). Tale documento dovrà essere sempre visibile ed esposto.

La SA dà atto che il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") aziendale è l'ing. Carlo Maffezzoni, coadiuvato dall'ASPP Ing. Zoccatelli Giampaolo per l'area Est.

### **ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI**

L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a fronte della corresponsione dei seguenti corrispettivi.

Il valore massimo dell'Accordo Quadro, inteso quale importo complessivo dei singoli Contratti Attuativi che possono essere affidati, è stimato in euro € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) I.V.A. esclusa, di cui:

A) prestazione principale dell'Accordo Quadro

- € \_\_\_\_\_,00 per prestazione del servizio al netto dello sconto offerto in sede di gara;
- € \_\_\_\_\_,00 oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.)

B) prestazione secondaria del contratto: non sono previste prestazioni secondarie

Nell'importo dell'Accordo Quadro sono compresi i costi di manodopera propri dell'Appaltatore quantificati in € \_\_\_\_\_ ed i costi di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore, quantificati in € \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Fonti di finanziamento: autofinanziamento.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento, in quanto applicabile. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, devono ritenersi compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali, da intendersi al netto dell'I.V.A., sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

La SA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini previsti nel presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Resta inteso che il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è dato dall'applicazione del ribasso percentuale del \_\_\_\_% sull'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara, quest'ultimi applicati all'effettivo quantitativo di prestazioni/forniture eseguite.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte immediata di obbligazione tra la SA e l'Appaltatore e non è impegnativo per la SA in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo definito.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che la SA, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

#### **ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro di cui al presente contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ovvero fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA potrà stipulare i relativi Contratti Attuativi.

La SA si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di negoziazione.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R. o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Se allo scadere del termine naturale previsto dall'Accordo Quadro non sia conclusa la procedura necessaria all'individuazione del nuovo operatore economico, sia nel caso di mancata aggiudicazione sia nell'ipotesi di contenzioso relativo alla espletata procedura di gara, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire

nell'esecuzione del contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e per un importo massimo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) I.V.A esclusa. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del servizio pubblico ritenuto necessario per garantire il servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

L'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del servizio pubblico e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

## **ART. 5 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto c/o i comuni gestiti dalla SA, secondo la suddivisione dei lotti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – per ragioni di opportunità, convenienza ed organizzative – di assegnare il servizio all'aggiudicatario di ciascun lotto anche per i Comuni non appartenenti al medesimo lotto.

Nell'ambito della propria attività istituzionale, la SA, durante il corso dell'appalto, potrà acquisire la gestione del Servizio Idrico Integrato di nuovi Comuni. La SA si riserva ogni più ampia facoltà – previo valutazioni organizzative interne – nell'assegnazione dei nuovi Comuni ai lotti di riferimento (lotto 1; lotto 2 e lotto 3).

Lotto 1 Area Ovest: Adro, Capriolo, Castegnato, Cazzago San Martino, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio D'iseo, Rodengo Saiano, Rovato, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Azzano Mella, Barbariga, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandico, Castel Mella, Castelvovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Corzano, Dello, Flero, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Palazzolo Sull'oglio, Pompiano, Poncarale, Pontoglio, Quinzano D'oglio, Roccafranca, Rudiano, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago D'oglio, Verolavecchia, Villachiera

Lotto 2 Area Est: Calcinato, Calvagese Della Riviera, Carpenedolo, Desenzano Del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Leno, Limone Sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba Del Garda, Moniga Del Garda, Muscoline, Nuvolento, Padenghe Sul Garda, Polpenazze Del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago Del Garda, Remedello, Rezzato, Roe' Volciano, Salo', San Felice Del Benaco, Sirmione, Soiano Del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino

Lotto 3 Area Nord: Angolo Terme, Cedegolo, Edolo, Lozio, Malonno, Paisco Lovenò, Sellero, Sonico

## **ART. 6 PENALI**

Nel caso in cui il servizio non venga svolto in conformità e nei tempi previsti dai documenti di gara, verranno applicate le seguenti penali:

- a) **prestazioni programmate** – **Ritardo nell'esecuzione del servizio:** in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi programmati e concordati tra Acque Bresciane e l'Appaltatore, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari ad Euro 50,00/ora per la prima ora di ritardo ed Euro 100,00/ora per le successive ore.

- b) **prestazioni urgenti** – **Ritardo nell'inizio del servizio:** in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi richiesti verrà applicata all'Appaltatore una penale pari ad Euro 100,00/ora per la prima ora di ritardo ed Euro 200,00/ora per le successive ore.

Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea da Acque Bresciane in quanto difforme dalle specifiche richieste dall'art. 2 ("Modalità di svolgimento del servizio") del Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere l'intervento senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell'inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo motivata giustificazione.

Il DEC emetterà il certificato di pagamento per il "servizio di videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata" eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il "servizio di videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata" ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dalla SA per l'inesatto adempimento del "servizio di videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata".

## **ART. 7 GARANZIA**

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.

## **ART. 8 RESPONSABILITA', GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto facenti capo all'Appaltatore stesso quanto alla SA e/o di terzi, in virtù dei servizi dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sotto direzione dell'Appaltatore.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l'Appaltatore ha provveduto a presentare all'Ufficio Acquisti e Appalti della SA:

- una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 103 del Codice dei Contratti emessa da \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ somma garantita € \_\_\_\_\_; la cauzione sarà vincolata per tutta la durata del presente contratto. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia definitiva sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SA.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA;

- una garanzia fideiussoria (RCT/RCO) di responsabilità civile per danni causati a terzi ed operai nel corso di esecuzione dell'Appaltatore, emessa da \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ per un massimale non inferiore a € 500.000,00; in particolare detta polizza dovrà tenere indenne la SA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alla SA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi (compresi gli operai dell'Appaltatore) nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e la validità ed efficacia della presente polizza assicurativa è condizione essenziale e pertanto la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio/fornitura e fino all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

## **ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato, l'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la SA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore (0,50%) per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria (garanzia definitiva)

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore, ha depositato presso la SA il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### **Art. 9.1 Obblighi dell'Appaltatore in fase esecutiva dell'appalto**

Ai sensi dell'art. 2.3 del Disciplinare, l'Appaltatore dovrà:

- 1) confermare i mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del servizio e garantire la disponibilità alla SA dei mezzi/attrezzature di cui al disciplinare;
- 2) comunicare ogni variazione nel proprio parco mezzi prima dell'inizio dell'impiego degli stessi nel contratto, per consentire alla stazione appaltante le opportune verifiche;
- 3) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della propria autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni del parco mezzi autorizzato, sospensioni ovvero revoche. Ogni onere derivante dalla mancata comunicazione di quanto sopra esposto sarà a carico dell'Appaltatore;
- 4) confermare gli impianti di smaltimento finale che intende utilizzare per l'esecuzione del servizio;
- 5) comunicare eventuale cambio dell'impianto di destino a cui si intendono conferire i rifiuti prodotti. Ogni variazione di destinazione deve essere preventivamente comunicata alla SA specificandone le motivazioni tecniche, per l'approvazione preliminare. Tali variazioni non possono in alcun modo condizionare il servizio. Qualora la destinazione fosse variata senza la prevista comunicazione e/o approvazione, sarà applicata la penalità di cui all'art. 5 del Capitolato;
- 6) consegnare copia dei rinnovi riguardanti i contratti con gli impianti di smaltimento o le autorizzazioni se scadenti nel periodo di validità dell'appalto. Inoltre, per l'intero periodo di durata del servizio l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, eventuali sospensioni ovvero revoche, dell'atto autorizzativo degli impianti di smaltimento. Ogni onere derivante dalla mancata comunicazione di

quanto sopra esposto sarà a carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo si impegna ad individuare, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, altro/i idoneo/i impianto/i di smaltimento (fornendo copia del/i contratto/i e delle autorizzazioni necessarie).

Qualora l'Appaltatore nello svolgimento del servizio individui ed applichi un codice CER diverso da quello sopra esposto, è tenuto ad inviare motivata comunicazione della codifica scelta alla SA prima dell'avvio del servizio, attestando altresì il possesso delle opportune autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto dello stesso.

## **ART. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' espressamente causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **ART. 11 PAGAMENTI**

Il pagamento dell'importo dovuto sulla base dei singoli Contratti Attuativi verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f.

Sull'importo netto dei servizi svolti è operata una ritenuta dello 0,50% (zero-virgola-cinquanta-per-cento) da liquidarsi in sede di conto finale.

La SA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i.

Mensilmente il reparto competente della SA emetterà un estratto conto riepilogativo di tutte le consegne/prestazioni effettuate dall'Appaltatore. Per ogni estratto conto dovrà essere emessa un'unica fattura.

## **Art. 11.1 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT**

La scrivente società è registrata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area "Fatture&Corrispettivi"), pertanto, le fatture dovranno essere inviate con indicazione Codice Destinatario 0000000.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati:

ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto)

- Il numero dell'ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
- Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>
- Il codice CUP: campo 2.1.2.6 <CodiceCUP>
- Il numero del S.A.L. o S.A.S. : campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase>



#### DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente)

- Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT>

Si richiede inoltre di allegare all'XML i seguenti documenti se presenti:

- i ddt;
- il certificato di pagamento ed ulteriori dettagli che riterrete necessari;
- prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale;
- in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI la dicitura: "FATTURAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA'.....".

La mancanza dei dati obbligatori richiesti all'emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate.

La singola fattura non potrà fare riferimento a più di un CIG (codice identificativo gara).

La scrivente società rientra nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta.

Le fatture dovranno:

- riportare l'annotazione "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/72 SPLIT PAYMENT"
- esporre l'aliquota e l'ammontare dell'I.V.A. dovuta in fattura.

#### **ART. 12 SUBAPPALTO**

**Il subappalto è vietato ai sensi del DPR 177/2011 – “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”**

**È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.**

#### **ART. 13 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Quadro o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata dell'Accordo Quadro e per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

#### **ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente il presente contratto, a pena di nullità.

## **ART. 15 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti può, in qualsiasi momento, recedere dall'Accordo Quadro ovvero dai singoli Contratti Attuativi con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Sarà dovuto all'Appaltatore il compenso per il servizio regolarmente e correttamente eseguito sino al momento dell'esercizio del recesso da parte della SA.

## **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, nell'Accordo Quadro ovvero nei singoli Contratti Attuativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le Parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) mancata presa in consegna del servizio o mancata presentazione per la presa in consegna dell'Appalto;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Attuativi;
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali previsti nell'Accordo Quadro nonché nei singoli Contratti Attuativi;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale ([www.acquebresciane.it](http://www.acquebresciane.it)) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione, anche parziale, del contratto;
- j) verificarsi delle condizioni previste all'art. 6) del presente contratto;
- k) verificarsi delle condizioni previste all'**art. 2.5) del Capitolato Speciale d'Appalto ("Garanzia risultati dell'appalto")**;
- l) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
- m) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla Stazione Appaltante e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;

- n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'art. 13) del presente contratto;
- p) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

E' fatto salvo il diritto della SA, anche a prescindere dalla risoluzione del contratto d'appalto, al risarcimento di tutti i danni subiti imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate ed oggetto dell'appalto.

#### **ART. 17 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 18 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni della SA e, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX/E\_MAIL indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX/E\_MAIL OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

#### **ART. 19 PUNTI DI CONTATTO**

Per qualsiasi richiesta/chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente contratto il punto di contatto competente della Stazione Appaltante, oltre al Responsabile del Procedimento ing. Mauro Olivieri, è identificato nell'Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: [acquistiegare@acquebresciane.it](mailto:acquistiegare@acquebresciane.it); tel. 030.7714530 - 030.7714273).

#### **ART. 20 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, ove previste, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

#### **OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS N. 231/2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO**

L'Appaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel Codice Etico della Committenza (consultabile sul sito internet) facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. adottato da quest'ultima, di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettarle e a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti nell'esecuzione del presente contratto.

Resta inteso tra le Parti che la violazione di tale obbligo, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. a carico dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla Committenza, mediante comunicazione scritta, di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto della Committenza di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy allegata.

Letto confermato e sottoscritto.

### **FIRMA**

\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le condizioni riportate nello stesso atto e negli allegati ed, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le condizioni degli articoli 6 ("Penali"), 7 ("Garanzia"), 15 ("Recesso") e 16 ("Risoluzione del Contratto").

L'APPALTATORE per accettazione

Data, \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_